



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 85 DEL 19/12/2005

***** INDICE *****

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
<u>CAPO I – NORME PRELIMINARI</u>	4
<u>ARTICOLO 1 – Oggetto</u>	4
<u>ARTICOLO 2 – Riferimenti Normativi</u>	4
<u>ARTICOLO 3 – Definizioni</u>	4
<u>ARTICOLO 4 – Responsabilità</u>	5
<u>ARTICOLO 5 – Competenza e organizzazione</u>	5
<u>CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI</u>	6
<u>ARTICOLO 6 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi</u>	6
<u>ARTICOLO 7 – Depositi di osservazione ed obitori</u>	6
<u>CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI</u>	7
<u>ARTICOLO 8 – Disposizioni generali</u>	7
<u>ARTICOLO 9 – Autorizzazione al trasporto di cadavere</u>	7
<u>ARTICOLO 10 – Percorso e modalità e orari del trasporto</u>	8
<u>ARTICOLO 11 – Trasporti a mano e a spalla</u>	8
<u>ARTICOLO 12 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti</u>	9
<u>ARTICOLO 13 – Trasporti e sepolture a carico del Comune</u>	9
<u>CAPO IV – CIMITERI</u>	9
<u>ARTICOLO 14 – Cimiteri</u>	9
<u>ARTICOLO 15 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri</u>	9
<u>ARTICOLO 16 – Orario di apertura al pubblico</u>	9
<u>ARTICOLO 17 – Orario di ricevimento salme e resti mortali</u>	10
<u>ARTICOLO 18 – Sepoltura nei giorni festivi</u>	10
<u>ARTICOLO 19 – Divieti di ingresso nei cimiteri</u>	10
<u>ARTICOLO 20 – Riti funebri</u>	10
<u>ARTICOLO 21 – Circolazione di veicoli</u>	10
<u>ARTICOLO 22 – Comportamento del pubblico nel cimitero</u>	11
<u>ARTICOLO 23 – Vigilanza sull'ordine e manutenzione</u>	12
<u>ARTICOLO 24 – Rifiuti cimiteriali</u>	12
<u>TITOLO II – SEPOLTURE, CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI</u>	12
<u>CAPO I – SEPOLTURE</u>	12
<u>ARTICOLO 25 – Termini</u>	12
<u>ARTICOLO 26 – Inumazioni</u>	12
<u>ARTICOLO 27 – Oneri relativi alla inumazione</u>	13
<u>ARTICOLO 28 – Tumulazioni</u>	13
<u>ARTICOLO 29 – Oneri relativi alla tumulazione</u>	14
<u>CAPO II – CONCESSIONI</u>	14
<u>ARTICOLO 30 – Concessioni</u>	14
<u>ARTICOLO 31 – Scadenza concessioni</u>	15
<u>ARTICOLO 32 – Criteri di assegnazione</u>	15
<u>ARTICOLO 33 – Modalità di pagamento</u>	16
<u>ARTICOLO 34 – Rinnovo delle concessioni</u>	16
<u>ARTICOLO 35 – Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni</u>	17
<u>ARTICOLO 36 – Rinuncia</u>	17
<u>ARTICOLO 37 – Tomba rinunciata per permuta</u>	17
<u>ARTICOLO 38 – Revoca della concessione</u>	18
<u>ARTICOLO 39 – Decadenza</u>	18
<u>CAPO III – CONCESSIONI PERPETUE</u>	19
<u>ARTICOLO 40 – Recupero di tombe a concessione perpetua</u>	19

<u>ARTICOLO 41 – Rimborso per rinuncia di tomba perpetua</u>	19
<u>CAPO IV – EPIGRAFI ED OGGETTI ORNAMENTALI</u>	20
<u>ARTICOLO 42 – Epigrafi</u>	20
<u>ARTICOLO 43 – Lapidari, bancali, fiori e piante</u>	20
<u>CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</u>	20
<u>ARTICOLO 44 – Esumazioni ordinarie</u>	20
<u>ARTICOLO 45 – Avvisi per esumazioni ordinarie</u>	20
<u>ARTICOLO 46 – Esumazione straordinaria</u>	21
<u>ARTICOLO 47 – Estumulazione ordinaria</u>	21
<u>ARTICOLO 48 – Estumulazione straordinaria</u>	21
<u>ARTICOLO 49 – Raccolta dei resti ossei</u>	22
<u>ARTICOLO 50 – Oggetti da recuperare</u>	22
<u>TITOLO III – DISPOSIZIONI INTERNE</u>	22
<u>ARTICOLO 51 – Manifestazioni</u>	22
<u>ARTICOLO 52 – Divieto di attività commerciali</u>	22
<u>ARTICOLO 53 – Tende a protezione del sole</u>	23
<u>ARTICOLO 54 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe</u>	23
<u>ARTICOLO 55 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</u>	23
<u>TITOLO IV – LUCI VOTIVE</u>	24
<u>ARTICOLO 56 – Servizio di illuminazione votiva</u>	24
<u>TITOLO V – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI</u>	25
<u>ARTICOLO 57 – Oggetto e finalità</u>	25
<u>CAPO I – CREMAZIONE</u>	26
<u>ARTICOLO 58 – Domanda di rilascio autorizzazione alla cremazione</u>	26
<u>ARTICOLO 59 – Autorizzazione alla cremazione</u>	26
<u>ARTICOLO 60 – Modalità di conservazione delle ceneri</u>	27
<u>CAPO II – DISPERSIONE DELLE CENERI</u>	28
<u>ARTICOLO 61 – Domanda per rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri</u>	28
<u>ARTICOLO 62 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri</u>	28
<u>ARTICOLO 63 – Luoghi di dispersione delle ceneri</u>	29
<u>CAPO III – AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI</u>	30
<u>ARTICOLO 64 – Domanda per l'affido personale delle ceneri</u>	30
<u>ARTICOLO 65 – Modalità di conservazione delle urne affidate a familiari</u>	31
<u>ARTICOLO 66 – Forme rituali di commemorazione</u>	32
<u>ARTICOLO 67 – Controlli e sanzioni</u>	32
<u>ARTICOLO 68 – Informazione ai cittadini</u>	32
<u>TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</u>	32
<u>ARTICOLO 69 – Autorizzazioni e cautele</u>	32
<u>ARTICOLO 70 – Sanzioni</u>	33
<u>ARTICOLO 71 – Abrogazione precedenti disposizioni</u>	33
<u>ARTICOLO 72 – Entrata in vigore</u>	33
ALLEGATO 1 – I gradi di parentela	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

ARTICOLO 2 – Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui:
 - a) al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
 - b) al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
 - c) alle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - d) alla Legge n. 130 del 30/03/2001;
 - e) al Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002;
 - f) al D.P.R. n. 254 del 10/07/2003;
 - g) alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004.

ARTICOLO 3 – Definizioni

1. Al fine del presente regolamento:
 - a) per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - b) per **salma** si intende la spoglia corporea dell'uomo fino al raggiungimento di un periodo di 20 anni; (oppure: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali)
 - c) per **resti mortali** si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni; (articolo 3 D.P.R. 15/07/2003 n. 254)

- d) per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in tombe “a cielo aperto”;
- e) per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- f) per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- g) per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra;
- h) per **estumulazione** si intende l'operazione di estrazione del feretro dal loculo per il successivo recupero dei resti ossei o resti mortali;
- i) per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- k) per **nicchia cineraria** si intende un manufatto delle dimensioni minime di m 0,30x0,30x0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni; (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
- l) per **cinerario comune** si intende un manufatto in cemento destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni; per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto una diversa sistemazione;
- m) per **“Giardino della Rimembranza”** si intende il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali sia stata rilasciata autorizzazione alla dispersione;

ARTICOLO 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per danni, a persone o cose, derivanti da atti e comportamenti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo le disposizioni del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 5 – Competenza e organizzazione

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. La gestione del servizio, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, può essere esercitata attraverso le forme previste dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri:

- a) L'Ufficio comunale incaricato, per i servizi amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto al cimitero;
- b) L'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e per la manutenzione generale;
- c) Il competente servizio dell'Azienda U.S.L. per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
- d) L'Ufficio di Stato Civile comunale per quanto di competenza.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi trovano applicazione le norme di cui al Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché le altre disposizioni legislative sull'ordinamento dello stato civile.

ARTICOLO 7 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Per il periodo di osservazione delle salme trovano applicazione le norme di cui al Capo II e III del D.P.R. 285/1990.
2. Il Comune dispone, presso il Cimitero di Cavezzo e nei pressi di Villa Rosati, di locali per il ricevimento ed esposizione delle salme in attesa di sepoltura e funzioni di commiato.
3. Per le funzioni di obitorio e deposito di osservazione salme, il Comune di Cavezzo attiva una convenzione per l'utilizzo di strutture ed infrastrutture della Sezione di medicina legale per le funzioni di previste dagli articolo 12 e 13 del D.P.R. 285/90.
4. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. L'ammissione delle salme in attesa di sepoltura nelle strutture del Cimitero di Cavezzo e in quella nei pressi di Villa Rosati, è autorizzata dal Responsabile del Servizio incaricato fino al raggiungimento della capienza massima, su richiesta degli interessati, dietro pagamento di una tariffa per il servizio di pulizia e sanificazione.

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 8 – Disposizioni generali

1. Per i trasporti di cadavere trovano applicazione le norme di cui al capo IV del D.P.R. 285/90, all'articolo 10 della L.R. n. 19/04, nonché le norme di cui al presente regolamento.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Nel territorio del Comune di Cavezzo è consentito l'impiego di mezzi per trasporto funebre di qualsiasi impresa abilitata all'uopo purché in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore. In tal modo, per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica, di pubblico interesse, in virtù di quanto consentito dal T.U. n. 2578 del 15/10/1925, dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e dal D.Lgs. 267/2000 si intende liberalizzato il servizio.
4. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
5. Il Comune garantisce, mediante le Agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio del Comune e dei Comuni limitrofi ed aventi regolare autorizzazione all'esercizio di trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione.
6. La richiesta d'intervento ai sensi del comma precedente, da parte della Pubblica Sicurezza e delle forze dell'ordine, si effettua seguendo prassi già consolidate le quali prevedono che le forze dell'ordine chiamino una delle agenzie di cui al comma precedente, a meno che i familiari non abbiano già provveduto.

ARTICOLO 9 – Autorizzazione al trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al seguente articolo 10 comma 2 (Percorso, modalità e orari del trasporto), dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.
2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, rilasciata all'addetto, deve essere da questi consegnata al personale incaricato del ricevimento del feretro al cimitero.

ARTICOLO 10 – Percorso, modalità e orari del trasporto

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne dà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza n. 773/1931, viene eseguito a velocità ordinaria, con l'itinerario più idoneo dal luogo di prelievo al luogo dove eventualmente si officia il rito civile o religioso per concludersi nel cimitero dove si effettua il seppellimento.
3. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta non autorizzata del corteo in luogo diverso dal luogo in cui si officeranno le esequie funebri.
4. Previa richiesta dei famigliari o eredi della salma, il Sindaco può stabilire particolari disposizioni circa le modalità del trasporto, l'itinerario e lo svolgimento di eventuali cerimonie.
5. Il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/90 all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri. In questo caso il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere dell'A.U.S.L.
6. Il trasporto funebre si effettua negli orari stabiliti dal Sindaco.
7. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata, si tiene conto della priorità delle domande pervenute.
8. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è collocata nel luogo di deposito.

ARTICOLO 11 – Trasporti a mano e a spalla

1. A richiesta dei famigliari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
2. L'itinerario e le modalità della cerimonia sono valutate di volta in volta dal Sindaco.
3. Il carro destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre.
4. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale o civile conseguente al trasporto medesimo.

ARTICOLO 12 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 13 – Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura solamente nel caso di:
 - a) salma di persona indigente appartenente a famiglia bisognosa;
 - b) salma di persona indigente per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.In tutti gli altri casi le spese sono a carico degli interessati.

CAPO IV – CIMITERI

ARTICOLO 14 – Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265 e dell'articolo 49 del D.P.R. 285/90 il Comune provvede al seppellimento nei cimiteri del territorio comunale:
 - a) Cimitero del Capoluogo – Piazza della Pace
 - b) Cimitero della frazione di Motta – Via Nuova Molza
 - c) Cimitero della frazione di Disvetro – Via PioppaE' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101,102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e sue modifiche ed integrazioni e nella L.R. n. 19 del 29.07.2004.

ARTICOLO 15 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri

1. La costruzione e l'usabilità delle cappelle private fuori del cimitero e destinate ad accogliere salme o resti mortali, sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico e delle altre norme contenute al Capo XXI del D.P.R. 285/90 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 340 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 16 – Orario di apertura al pubblico

1. I Cimiteri di Cavezzo, Motta e Disvetro, osservano gli orari di apertura al pubblico stabiliti da apposita ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 17 – Orario di ricevimento salme e resti mortali

1. Nei Cimiteri di Cavezzo, Motta e Disvetro, le salme, i resti mortali e i resti cinerari destinati alla sepoltura, sono accolti nelle fasce orarie stabilite nell'apposita ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 18 – Sepoltura nei giorni festivi

1. Nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri e sepolture.
2. Per gravi motivi o particolare esigenze di carattere pubblico, sentita l'A.U.S.L., il Sindaco può autorizzarli.
3. Per cause di forza maggiore, i feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi, possono essere presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.
4. Nel caso di più festività consecutive, il Sindaco determina il giorno festivo, in deroga al 1° comma.

ARTICOLO 19 – Divieti di ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - d) alle bande musicali, complessi o altre forme di accompagnamento musicale non preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 20 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 21 – Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio cimiteriale, può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di mezzi idonei.
2. E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi, portatori di handicap o ammalati.

3. Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero.

ARTICOLO 22 – Comportamento del pubblico nel cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
 - b) introdurre armi anche se da caccia, ad esclusione degli agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio;
 - c) introdurre animali, cose irriverenti; ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; è fatto obbligo comunque di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - f) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; deturpare e danneggiare manufatti o edifici;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è esteso anche al personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Servizio ed il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dai concessionari;
 - j) chiedere l'elemosina, fare questue;
 - k) assistere da vicino alle operazioni cimiteriali di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati da questi ultimi;
 - l) portare fuori dal cimitero **qualsiasi oggetto** senza la preventiva autorizzazione.
2. Chiunque tenga un comportamento che non rispetti le indicazioni del comma precedente, verrà intimato ad uscire immediatamente dal cimitero, sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 70 del presente regolamento e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 23 – Vigilanza sull'ordine e manutenzione

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio competente e, mediante delega, alle persone riconosciute idonee e legittimate ai sensi della normativa vigente.
2. L'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 24 – Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti da esumazione e da estumulazione, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e hanno particolari modalità di smaltimento, la cui applicazione segue l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

TITOLO II – SEPOLTURE, CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I – SEPOLTURE

ARTICOLO 25 – Termini

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono osservate le norme di cui al Capo XIV e XV del D.P.R. 285/90 e le disposizioni del presente regolamento.
2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri nel cimitero comunale.
3. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei famigliari sentita l'AUSL, il feretro, può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 5 giorni. In quest'ultimo caso il Responsabile del Servizio concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni di sepoltura. L'accordo risulta in calce alla richiesta. Trascorso il termine concordato senza che i famigliari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone l'inumazione del feretro nel campo comune, previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'articolo 75, comma 2 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 26 – Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture nei campi di cui al punto 2;

- b) sono private le sepolture in aree concesse per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90 (tombe a cielo aperto).
- 2. I cimiteri hanno campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:
 - a) campi per le inumazioni ordinarie;
 - b) campi per le inumazioni di salme non completamente mineralizzate denominato "campo indecomposti";
 - c) campo per le inumazioni di urne cinerarie.
- 3. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni. Qualora le condizioni di disponibilità di aree lo consentano, la liberazione del campo può essere eseguita successivamente al periodo minimo di inumazione.
- 4. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.
- 5. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
- 6. Se i parenti e/o eredi non hanno già provveduto, il Comune applica sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 27 – Oneri relativi alla inumazione

- 1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere solamente nel caso di
 - a) salma di persona indigente appartenente a famiglia bisognosa;
 - b) salma di persona indigente per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.In tutti gli altri casi le spese sono a carico degli interessati.
- 2. Sono sempre a carico degli interessati la fornitura e messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 28 – Tumulazioni

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei, resti mortali e urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 40 del presente Regolamento.

3. Ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (articolo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).
5. Per la costruzione di nuovi tumuli ci si attiene alle caratteristiche costruttive di cui agli articolo 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'articolo 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

ARTICOLO 29 – Oneri relativi alla tumulazione

1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune, con oneri a carico dei familiari.
2. Sono sempre a carico degli interessati la forniture e messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

CAPO II – CONCESSIONI

ARTICOLO 30 – Concessioni

1. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) L'inizio e la fine della concessione;
 - c) La durata;
 - d) La persona concessionaria;
 - e) Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
 - f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
3. Sono previsti i seguenti tipi di sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato:
 - a) Loculi per tumulazione individuale di **salme** mediante concessione della durata di anni 30;
 - b) Cellette ossario e lunette per la tumulazione di **resti mortali, resti ossei e resti cinerari** mediante concessione della durata di anni 30;

- c) Tombe di famiglia, a due o più postazioni, costruite e assegnate nel rispetto degli strumenti urbanistici concesse per un periodo non superiore a 99 anni, salvo il rinnovo se previsto dalle norme regolamentari in vigore all'atto della scadenza.
4. Le concessioni di cui al punto precedente, lettera a) sono nominative, pertanto valevoli esclusivamente per la postazione e la salma indicata in fase di concessione, unitamente alla quale è consentita la tumulazione di cassette per resti e urne cinerarie, fino al raggiungimento della capienza massima della postazione, senza dover sottoscrivere una nuova concessione.
 5. E' assolutamente vietata la permuta di loculi e cellette tra privati, onde evitare speculazioni di sorta.
 6. E' assolutamente vietato il prestito di loculi tra privati.
 7. Nel periodo di validità della concessione, una o più salme, a richiesta degli aventi titolo, mediante nuova concessione onerosa e compensazione di cui all'articolo 37 (Tomba rinunciata per permuta), possono essere trasferite, in altra sepoltura dei Cimiteri di Cavezzo, perdendo in questo caso il diritto d'uso della concessione precedente.

ARTICOLO 31 – Scadenza concessioni

1. Ogni anno viene predisposto l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e viene collocato un apposito avviso direttamente sulle tombe interessate.
2. Allo scadere della concessione la tomba si intende restituita al Comune.
3. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, i familiari o eredi devono contattare l'ufficio competente per l'eventuale rinnovo o per dare disposizioni circa la collocazione dei resti mortali che è onerosa nel caso in cui la destinazione finale dei resti sia diversa dall'ossario comune.
4. Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi e familiari o non sia stata espressa alcuna volontà nei termini o sia stata accertata l'irreperibilità di parenti o eredi entro il grado previsto dagli artt.74 e seguenti del C.C., la postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti sono depositati nell'ossario comune.
5. Se la salma non ha raggiunto la completa mineralizzazione, prima della collocazione definitiva nell'ossario comune, è inumata nel campo di rotazione con l'osservanza delle norme previste dal 2° e 3° comma dell'articolo 87 e dell'articolo 88 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 32 – Criteri di assegnazione

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, in base alla disponibilità e previo accordo coi familiari. Pertanto resta esclusa la possibilità di assegnare postazioni a persone ancora in vita.

2. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali vengono concesse cellette ossario o lunette.
3. La Giunta Comunale può assegnare postazioni per la tumulazione resti mortali di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di cultura e/o ingegno o per servizi resi alla comunità.

ARTICOLO 33 – Modalità di pagamento

1. La concessione della sepoltura privata individuale viene sottoscritta dai famigliari o eredi entro 30 giorni dalla sepoltura di colui a cui è destinata, previo pagamento del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione. In caso di mancato pagamento, il Responsabile del Servizio diffida i famigliari o eredi a provvedervi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trascorso inutilmente il quale, dispone l'inumazione della salma o il trasferimento nell'ossario comune se trattasi di resti mortali, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti per tutte le spese sostenute.
2. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, può concedere una rateizzazione comprensiva della corresponsione degli interessi di legge. In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti, si applica l'articolo 39 comma 1, lettera c) (Decadenza).

ARTICOLO 34 – Rinnovo delle concessioni

1. Alla scadenza delle concessioni di cui al punto 3, lettera a) dell'articolo 30, il concessionario, i famigliari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso fino ad un massimo di ulteriori 30 anni e comunque fino al raggiungimento di un periodo massimo di tumulazione della salma di 40 anni.
2. Alla scadenza delle concessioni di cui al punto 3, lettera b) dell'articolo 30, il concessionario, i famigliari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per ulteriori 10 anni fino al raggiungimento di un periodo massimo di tumulazione dei resti mortali, ossei o cinerari di anni 60.
3. Alla scadenza delle concessioni di cui al punto 3, lettera c) dell'articolo 30, il concessionario, i famigliari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per un periodo massimo di anni 99.

ARTICOLO 35 – Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni

1. I concessionari o loro eredi sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le opere che l'Amministrazione ritiene opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.
2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario o suoi eredi, delle norme di legge, di regolamento e delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.
3. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del Servizio stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si ritengono necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.
4. Tutte le tombe o celle, la cui concessione sia scaduta e non rinnovata, sono concesse a nuovi richiedenti.

ARTICOLO 36 – Rinuncia

1. La rinuncia ad una postazione concessa in passato e mai utilizzata dalla salma per la quale era stata stipulata la concessione, comporta il riconoscimento di un rimborso calcolato sulla porzione di anni che rimangono prima della scadenza, come previsto all'articolo 37.
2. La rinuncia ad una concessione non ancora scaduta per permettere la tumulazione di una salma diversa da quella per la quale era stata stipulato il contratto d'uso, comporta la decadenza dell'atto stesso senza alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 37 – Tomba rinunciata per permuta

1. In caso di rinuncia alla concessione di una tomba prima della scadenza, per permuta, ossia il trasferimento di salme e/o resti mortali da una postazione ad un'altra nei cimiteri del Comune di Cavezzo, al concessionario rinunciatario o suoi eredi, sarà riconosciuto un rimborso, in base al prezzo aggiornato della tomba nella misura del 50% calcolato sulla parte di anni che rimane prima della scadenza della concessione.

CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE

$$R = [(C.A. : A.D.C.) \times A.D.R.] : 2$$

dove :

R = rimborso

C.A. = costo attuale

A.D.C. = Anni durata concessione

A.D.R. = Anni da rimborsare

ARTICOLO 38 – Revoca della concessione

1. La revoca della concessione può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.
2. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere lo spostamento della salma in una postazione rispondente alle caratteristiche della concessione revocata, per la durata residua loro spettante.
3. I concessionari hanno diritto inoltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti mortali nel nuovo sito.

ARTICOLO 39 – Decadenza

1. Il Responsabile del Servizio dichiara, con proprio provvedimento da notificarsi agli aventi diritto, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura, per incuria, abbandono od altro non venga mantenuta in solido e decoroso stato secondo quanto previsto dall'articolo 35 (Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni).
 - b) quando il procedimento di rivalsa delle spese sostenuto o da sostenersi dal Comune a norma dell'articolo 35 (Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni) risulti infruttuoso per insolvibilità degli aventi titolo;
 - c) quando il procedimento di recupero del credito derivante dal mancato pagamento di rate, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 33 , risulti infruttuoso;
 - d) quando gli aventi titolo si estinguono senza aver provveduto ai mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura;
 - e) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La decadenza non dà diritto agli aventi titolo ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta.
3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, l'atto predetto è affisso all'Albo pretorio, collocato sulla sepoltura nonché nella bacheca del cimitero per la durata di 60 giorni..

CAPO III – CONCESSIONI PERPETUE

ARTICOLO 40 – Recupero di tombe a concessione perpetua

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90 e articolo 30 del presente regolamento, le concessioni per ogni tipo di sepoltura nei cimiteri comunali sono a tempo determinato.
2. Al fine di uniformare al regime della temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nei commi successivi.
3. Le concessioni perpetue e quelle per le quali non è definibile la durata, sono tramutate in concessioni a tempo determinato e scadono quando siano trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma.
4. Annualmente verrà predisposto l'elenco delle concessioni perpetue in scadenza. Tale elenco sarà affisso all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni.
5. Sulla tomba verrà apposto un avviso contenente la data di scadenza della concessione. Entro i tre mesi successivi, i concessionari o gli aventi titolo possono presentare, presso l'Ufficio Comunale per le concessioni cimiteriali, la dichiarazione di rinuncia al diritto d'uso, ovvero la richiesta perché venga loro riconosciuto il diritto di mantenere l'uso della sepoltura, con concessione gratuita, per un ulteriore periodo di anni 15. Trascorso un periodo massimo di tumulazione della salma di anni 65, non potrà più essere concesso il rinnovo, anche se oneroso, e la tomba si intende restituita al Comune.
6. A coloro che alla scadenza rinunciano alla concessione, senza pertanto usufruire del rinnovo di cui al comma precedente, è corrisposto il rimborso di cui al successivo articolo 41 (Rimborso per rinuncia di tomba perpetua), con le modalità ivi previste.
7. Trascorso il periodo di cui al comma 5 (tre mesi) senza che il concessionario o gli eredi o aventi titolo abbiano espresso la propria volontà in merito, la tomba oggetto della concessione scaduta è concessa a nuovi richiedenti ai sensi dell'articolo 30. La postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti sono depositati nell'ossario comune.

ARTICOLO 41 – Rimborso per rinuncia di tomba perpetua

1. Nei casi di rinuncia spontanea alla concessione di durata perpetua, al concessionario rinunciatario o suoi eredi, sarà corrisposto un rimborso pari ad un quinto del prezzo corrente della tomba al momento della rinuncia.
2. Il corrispettivo di cui sopra viene riscosso dal concessionario, presso la tesoreria comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

CAPO IV – EPIGRAFI ED OGGETTI ORNAMENTALI

ARTICOLO 42 – Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.
2. In ogni epigrafe posta su loculi, tombe e cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte in caratteri latini.

ARTICOLO 43 – Lapidi, bancali, fiori e piante

1. Gli oneri per la realizzazione di lapidi, bancali ed ogni altro oggetto ornamentale sono a totale carico dei concessionari.
2. Le dimensioni, le forme e i materiali degli oggetti di cui al punto 1, sono quelle previste da apposito atto del Responsabile del Servizio. In ogni caso non devono ostacolare le operazioni cimiteriali.
3. Non possono essere sistemate piante e fiori o altri oggetti a terra sul pavimento dei corridoi e percorsi pedonale per permettere una adeguata pulizia con le attrezzature in dotazione al personale incaricato del servizio.
4. Sulle tombe presenti nei settori per inumazione dei cimiteri comunali, non possono essere collocate piante, monumenti o altri oggetti che fuoriescano dal perimetro laterale della tomba (cm. 80 x 220) e con altezza superiore a cm. 150.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 44 – Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio e possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 45 – Avvisi per esumazioni ordinarie

1. Almeno 30 giorni prima della liberazione dei campi di inumazione, viene posto nei pressi del campo interessato, nella bacheca del cimitero e all'Albo Pretorio, un avviso mediante il quale si informano gli eredi della prossimità delle operazioni sulle tombe dei propri congiunti.
2. Nel periodo dei 30 giorni, gli eredi interessati:

- a) prendono contatti con l'ufficio competente del Comune al fine di comunicare le proprie decisioni circa la collocazione dei resti mortali;
- b) provvedono all'eventuale recupero di **oggetti** di loro interesse presente sulla tomba (fotografie, oggetti, piantine ecc.). Tutto quanto ancora presente sulla tomba il giorno stabilito per l'inizio delle operazioni viene trattato come rifiuto e smaltito in base al materiale e alla normativa vigente.
- c) Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi o non sia stata data alcuna comunicazione diversa nel tempo utile, i resti mortali rinvenuti in occasione dalla esumazione sono depositati nell'ossario comune.
- d) Nel caso in cui non sia completo il processo di mineralizzazione del cadavere esumato, questo è lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora il cimitero sia dotato del campo degli indecomposti, è inumato in quest'ultimo ovvero è avviato alla cremazione su richiesta degli aventi titolo.

ARTICOLO 46 – Esumazione straordinaria

- 1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 19/2004.

ARTICOLO 47 – Estumulazione ordinaria

- 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- 3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

ARTICOLO 48 – Estumulazione straordinaria

- 1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni di tumulazione:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria (articolo 37 D.P.R. 285/90);
 - b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (articolo 88 D.P.R. 285/90).

ARTICOLO 49 – Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione; le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 50 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Responsabile del Servizio.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del Responsabile Cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi possono essere liberamente alienati dal Comune.

TITOLO III – DISPOSIZIONI INTERNE

ARTICOLO 51 – Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 52– Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 53 – Tende a protezione del sole

1. E' prevista la possibilità di installare tende aventi le forme e i materiali previsti da apposito atto del Responsabile del Servizio alle arcate raggiunte dal sole.
2. La richiesta di installazione va presentata all'ufficio competente per i servizi cimiteriali allegando un documento comprovante il consenso della maggioranza degli eredi o parenti dei defunti occupanti i loculi della stessa arcata.
3. L'autorizzazione all'installazione è rilasciata al richiedente entro 30 giorni.
4. La manutenzione, il montaggio e lo smontaggio è a totale cura dei richiedenti.
5. L'installazione deve essere prevista in modo tale da garantire la sicurezza per tutte le persone che si dovessero trovare nei pressi dei tendaggi pertanto deve anche essere garantito uno spazio libero alla base di almeno 70 cm.

ARTICOLO 54 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono trasmettere preventiva comunicazione al competente ufficio del Comune.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre compresi (Commemorazione dei defunti) le imprese, non possono eseguire, all'interno dei Cimiteri, lavori di alcun genere.
5. Se non debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, è vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese devono dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

ARTICOLO 55 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e delle situazioni;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. Al personale suddetto è comunque vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce illecito disciplinare.

TITOLO IV – LUCI VOTIVE

ARTICOLO 56 – Servizio di illuminazione votiva

1. Gli interessati possono richiedere il servizio di illuminazione votiva sulle tombe di propri congiunti all'ufficio competente del Comune, dietro versamento di una quota di attivazione.
2. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva viene considerata “nuova attivazione” nei seguenti casi:
 - a) quando tale servizio sia richiesto per la prima volta;
 - b) quando decorrono più di 30 giorni tra la richiesta di disdetta da parte di un familiare e la richiesta di attivazione da parte di un familiare diverso;
 - c) quando, per un qualsiasi motivo, venga sostituito il marmo a copertura di tomba a terra o loculo e venga richiesto il servizio di illuminazione votiva.
3. Ogni anno viene inviato il bollettino per il pagamento del canone annuale. Per le nuove attivazioni dal 1° Gennaio al 31 Marzo, si corrisponde la tariffa annuale mentre per quelle dal 1° Aprile al 31 Dicembre è corrisposta una tariffa proporzionale ai mesi di effettiva fruizione del servizio.

4. Gli intestatari di lampade votive devono tempestivamente comunicare all'ufficio del comune ogni variazione di nominativo o di indirizzo intervenuta, per l'aggiornamento degli archivi;
5. La fornitura del servizio è sospesa, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di almeno una annualità previa diffida;
 - b) mancato pagamento della quota di attivazione e del relativo canone per le nuove attivazioni;
 - c) irreperibilità dell'intestatario del servizio.
6. Il Comune provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

TITOLO V – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 57 – Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi previsti dalle seguenti normative:
 - ? D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria),
 - ? alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri),
 - ? Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)
 - ? Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'articolo 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19
 - ? D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti,
 - ? R.D. 1265/34,
 - ? Circ. MS 24/93
 - ? Circ. MS 10/98.

CAPO I – CREMAZIONE

ARTICOLO 58 – Domanda di rilascio autorizzazione alla cremazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di persona deceduta nel Comune di Cavezzo, indirizzata al Sindaco, può essere presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato ovvero inoltrata a mezzo posta o telefax con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
2. Alla richiesta di cremazione sono allegati, pena l'improcedibilità della medesima, tutti i documenti comprovanti:
 - a) la volontà del defunto di essere cremato;
 - b) il certificato del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 79 commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990.
3. La volontà di cremazione espressa in vita dal defunto viene comprovata a mezzo di:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - c) dichiarazione resa, all'Ufficiale di Stato Civile, dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
 - d) dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile, dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette, con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
4. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

ARTICOLO 59 – Autorizzazione alla cremazione

1. Cremazione di cadaveri:
 - a) La cremazione di cadavere é autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto, comprovata ai sensi del precedente articolo 58 comma 3, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.
 - b) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. 254/2003.
2. Cremazione di resti mortali e di ossa:
 - a) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla

cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'articolo 11, comma 5, Legge Regionale 19/2004. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e alla bacheca del cimitero di uno specifico avviso.

- b) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
- c) Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998.

ARTICOLO 60 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna contenente le ceneri, opportunamente sigillata e recante i dati anagrafici del defunto, deve contenere le ceneri di una sola salma e può essere:

1. Tumulata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
2. Inumata in area cimiteriale nell'apposito campo ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri; la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
 - a) le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere la dimensione di cm. 40 x cm. 40 e tra loro separate da uno spazio di cm. 50 su ogni lato; è d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo;
 - b) ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
 - c) l'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 - d) il servizio di inumazione delle ceneri è assicurato dal Comune, previo versamento della relativa tariffa da parte dei richiedenti il servizio;
3. Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
4. Consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo articolo 64.

CAPO II – DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 61 – Domanda per rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di Cavezzo, nei casi di cui al seguente articolo 62 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri), commi 1, 2 e 3.
2. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da uno dei seguenti atti:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo - articolo 620 del Codice Civile);
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto comprovata con le stesse modalità e dai soggetti di cui all'articolo 58 (Domanda di rilascio autorizzazione alla cremazione) comma 3 lettera c) del presente regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 19/2004;
4. La richiesta deve essere inoltre corredata da:
 - a) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - b) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al D.P.R. 254 del 15.7.2003;
 - c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
5. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

ARTICOLO 62 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune se il decesso è avvenuto nel Comune di Cavezzo, secondo la volontà del defunto.

2. In caso di decesso in regione diversa dall'Emilia Romagna di una persona avente residenza anagrafica nel Comune di Cavezzo, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. La dispersione di ceneri già tumulate nel Comune di Cavezzo è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile
4. L'autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale.
5. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
6. L'autorizzazione alla dispersione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile indicherà:
 - a) la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa del defunto in tal senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati dal richiamato comma 2 dell'articolo 11 e nell'ordine riportato dallo stesso;
 - b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri ai sensi del successivo articolo 57, secondo quanto disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata al punto precedente.
7. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della Legge Regionale 19/2004, dai seguenti soggetti:
 - a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
 - d) dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 - e) dal personale appositamente autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 63 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della Legge Regionale 19/2004, nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale denominata "Giardino della Rimembranza";
 - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa e comunque nei tratti liberi da manufatti;
 - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva e comunque nei tratti liberi da manufatti;

- f) nei fiumi nei tratti liberi da manufatti;
 - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - h) in aree private, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- “Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”;
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;

CAPO III – AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

ARTICOLO 64 – Domanda per l'affido personale delle ceneri

1. La domanda per l'affido personale delle ceneri è indirizzata al Sindaco, qualora si individui nel Comune di Cavezzo il luogo di conservazione delle ceneri allegando alla stessa tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto. Se concorrono le condizioni, tale richiesta, può essere contestuale alla domanda di cremazione.
2. La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
3. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
4. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui al precedente articolo 58 (Domanda di rilascio autorizzazione alla cremazione) comma 3;
5. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.
6. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;
7. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero;
8. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del defunto;
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;

- c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) l'obbligo dell'affidatario di informare dell'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
 - h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
9. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato; tuttavia per il trasferimento dell'urna cineraria è necessaria l'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
10. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

ARTICOLO 65 – Modalità di conservazione delle urne affidate a familiari

- 1. In caso di affidamento personale, l'urna cineraria deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile, sia garantito contro ogni profanazione e sia autorizzato dall'Ufficio Tecnico comunale;
- 2. Per colombaro si intende un luogo circoscritto, delle dimensioni non inferiori a cm. 40 x 40 x 40 nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno;
- 3. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;
- 4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

ARTICOLO 66 – Forme rituali di commemorazione

1. Saranno consentite forme rituali di commemorazione, anche al momento della dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 67 – Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
2. In caso di violazione alle disposizioni di cui al presente capo, il trasgressore sarà soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 70 (Sanzioni) del presente regolamento.

ARTICOLO 68 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti, sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate anche mediante il Sito del Comune all'indirizzo www.comune.cavezzo.mo.it

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 69 – Autorizzazioni e cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (articolo 74 – 75 – 76 – 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 70 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I°, sez. I°, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati, la violazione da parte di terzi, di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento comporta, oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti, anche coattiva con oneri a carico esclusivo del trasgressore, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2004. La sanzione consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 250,00 e non superiore a Euro 900,00 da applicarsi con i criteri dell'articolo 11 e 16 della Legge n. 689/1981.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento il personale addetto è obbligato a riferire all'Ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 71 – Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente regolamento.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene non contemplate nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dalla normativa del presente regolamento, si applicano le norme di cui:
 - a) Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
 - b) Regolamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9.7.1939 n. 1238 e successive modificazioni;
 - c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29.07.2004 e successive modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 72 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno dell'anno 2006.

ALLEGATO 1 – LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA

Parentela in linea diretta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)


Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote)

Affini (suoceri, cognati, nuora, genero) : L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (artt.77 e 572 C.C.)

Nella tabella che segue sono riportati esempi di gradi di parentela.

I gradi di parentela



Articoli del Codice Civile relativi alla parentela

74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.